


GUIDA ALLA LETTURA DEL DECRETO RISTORI (D.L. n.37 del 28 ottobre 2020)

A seguito delle nuove limitazioni imposte dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, il Governo ha emanato il c.d. Decreto Ristori, (D L. 28 ottobre 2020, n. 37), in vigore dal 29 ottobre 2020.



OBIETTIVO: introdurre, in modo rapido, misure a sostegno dei settori interessati dalle restrizioni (*pubblici esercizi, palestre e piscine, settore dello spettacolo*) disposte a tutela della salute in connessione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

[→ Leggi o scarica il testo del Decreto Ristori](#)

Il decreto, interviene su tre principali fronti:

- 1) **Disposizioni per il lavoro;**
- 2) **Disposizioni per la famiglia**
- 3) **Disposizioni in materia fiscale.**

Si riporta, di seguito, una **tavola di sintesi** delle **misure ritenute maggiormente significative**, lasciando a successivi approfondimenti altri aspetti d'interesse.

[→ Leggi o scarica il testo del Decreto Ristori](#)

INDICE

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

ART. 12 (commi 1-7) [NUOVI TRATTAMENTI DI CIGO, ASSEGNO ORDINARIO E CIGD](#)

ART. 12 (commi 9-11 Articolo 22) [DIVIETO DI LICENZIAMENTO](#)

ART. 12 (commi 14-16) [ESONERO DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE](#)

ART. 13 [SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE.](#)

MISURE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

ART 22 [MISURE PER LA FAMIGLIA](#)

MISURE FISCALI

ART. 1 [CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO](#)

ART. 4 [SOSPENSIONE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI SULLA PRIMA CASA](#)

ART. 8 [CREDITO D'IMPOSTA SUGLI AFFITTI](#)

ART. 9 [CANCELLAZIONE SECONDA RATA IMU](#)

ART. 15 [NUOVA INDENNITA' PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DELLO SPETTACOLO](#)

ART. 17 [DISPOSIZIONI A FAVORE DEI LAVORATORI SPORTIVI](#)

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

ARTICOLO	CONTENUTO
<p>ART. 12 (commi 1-7) NUOVI TRATTAMENTI DI CIGO, ASSEGNO ORDINARIO E CIGD</p>	<p>Prorogati ulteriormente gli ammortizzatori sociali connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Cigo, Cigd, Aso e Cisoa), per una durata massima di 6 settimane, da collocarsi nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.</p> <p>Le 6 settimane spettano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di 9 settimane di cui all'articolo 1, comma 2, D.L. 104/2020, decorso il periodo autorizzato; ➤ ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. <p>Così come le ulteriori 9 settimane previste dal D.L. 104/2020, anche le 6 settimane del D.L. Rilancio, risultano essere soggette a un contributo addizionale, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:</p> <p>a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;</p> <p>b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.</p> <p>Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l'attività d'impresa successivamente al 1° gennaio 2019. Inoltre, sono esclusi i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p>
<p>ART. 12 (commi 9-11 / Articolo 22) DIVIETO DI LICENZIAMENTO</p>	<p>Prorogato al 31 gennaio 2021 il divieto di licenziamento sia collettivo (fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentri di nuovo appaltatore), sia individuale per giustificato motivo oggettivo.</p> <p>Le deroghe previste ai licenziamenti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cessazione attività;

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Giusta causa; ➤ Accordi collettivi aziendali; ➤ Fallimento. <p>Inoltre l'articolo 22 ha previsto che, in caso di quarantena disposta dall'Asl o sospensione dell'attività didattica, in presenza di figli di età compresa fra i 14 e i 16 anni, i genitori abbiano diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.</p>
<p>ART. 12 (commi 14-16) ESONERO DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE</p>	<p>Al fine di ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali COVID-19, in via eccezionale, ai datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo) che non richiedano le ulteriori 6 settimane dei trattamenti di integrazione salariale (previste dal Decreto Cura Italia, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies, D.L. 18/2020), ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite a giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero non si applica ai premi e contributi dovuti all'Inail.</p> <p>I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, D.L. Agosto, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e, contestualmente, presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.L. Ristori.</p> <p>Per la piena operatività dell'agevolazione è necessario attendere l'autorizzazione della Commissione Europea.</p>
<p>ART. 13 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE.</p>	<p>Il D.L. Ristori dispone la sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (il riferimento è evidentemente all'INAIL) “dovuti per la competenza del mese di novembre 2020” per le aziende interessate dalle limitazioni disposte dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e individuate in concreto con l'allegato 1 al D.L. in commento.</p> <p>I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il</p>

mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

MISURE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

ARTICOLO	CONTENUTO
ART. 22 MISURE PER LA FAMIGLIA	<p>Sono state apportate modifiche all'articolo 21-bis, inserito dal 14 ottobre in sede di conversione del D.L. 104/2020, in conseguenza delle quali, dal 29 ottobre 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni 16 (prima era 14), disposta dal dipartimento di prevenzione dell'Asl territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 16 (l'ipotesi della sospensione dell'attività didattica non era prima prevista); ➤ è, altresì, possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche (come prima); ➤ nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura sopra evidenziata, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni 14, disposta dal dipartimento di prevenzione dell'Asl territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico (fina a qui nulla è mutato), nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (quest'ultima parte è stata inserita ad opera del D.L. Ristori).

MISURE FISCALI

ARTICOLO	CONTENUTO
ART. 1 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	<p>Riconosciuto un contributo a fondo perduto per le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni stabilite dal DPCM del 24/10/2020 che rientrano nella tabella delle attività individuate con i codici Ateco allegato 1 del Decreto. Il contributo sarà erogato con la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle Entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto “Rilancio” (calo del fatturato e dei corrispettivi relativi al mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 a quello del mese di aprile 2019).</p> <p>Per coloro che hanno già beneficiato del precedente contributo, l’accredito in c/c da parte dell’Agenzia delle Entrate sarà automatico e riceveranno un importo che varierà dal 100% al 400% di quanto già ricevuto, in funzione del settore di attività.</p> <p>Per i soggetti che hanno aperto la partiva IVA successivamente al 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del calo del fatturato.</p>
ART. 4 SOSPENSIONE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI SULLA PRIMA CASA	<p>La sospensione su tutto il territorio nazionale di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, ai sensi dell’articolo 555, c.p.c. che abbia a oggetto l’abitazione principale del debitore, viene prorogata al 31 dicembre 2020.</p>
ART. 8 CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI SUGLI AFFITTI	<p>Prorogato per i mesi di ottobre, novembre e dicembre il credito d’imposta sulle locazioni per i soggetti operanti nei settori economici di cui all’allegato 1.</p> <p>Il credito d’imposta è pari al 60% dei canoni di affitto degli immobili ad uso non abitativo e del 30% dei canoni per affitto d’azienda. Spetta a coloro che hanno registrato un calo del fatturato almeno pari al 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.</p> <p>Il credito può essere ceduto al proprietario dell’immobile.</p>
ART. 9 CANCELLAZIONE SECONDA RATA IMU	<p>Cancellato il versamento della seconda rata IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività di cui all’allegato 1, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle suddette attività.</p>
ART. 15 NUOVA INDENNITA’ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DELLO SPETTACOLO	<p>Il governo ha deciso di dare una nuova indennità “una tantum” (cioè una sola, almeno per il momento) di 1.000 euro ai lavoratori intermittenti e autonomi che l’avevano già ricevuta con il Decreto Agosto (il numero 104). Come all’epoca, i beneficiari individuati sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ i lavoratori dello spettacolo; ➤ del turismo (che abbiano almeno trenta giornate di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Ristori e che siano stati licenziati);

- **stagionali e intermittenti** di altri settori, con gli stessi requisiti;
- **autonomi senza partita IVA.**

ART. 17 DISPOSIZIONI A
FAVORE DEI LAVORATORI
SPORTIVI

Il decreto prevede un'indennità di **800 euro** ai «lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche». Solo coloro che non hanno già fatto richiesta dell'indennità nei mesi precedenti, dovranno **richiederla online entro il 30 novembre.**